COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

Città Metropolitana di Messina

C/da S. Maria snc – CAP 98070 – C.F. e P.I. 00378460836
Tel. 0941728288 - 0941728551
PEC: militello@pec.intradata.it

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e degli omessi versamenti e omesse dichiarazioni alla data del 31 dicembre 2025 relativi a IMU, TARI e Servizio Idrico.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti relativi al periodo dall'anno 2020 al 31 ottobre 2026 e già notificati, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:
   a) un'ingiunzione di pagamento per servizio idrico integrato relativa al periodo dall'anno 2020 in poi, notificata entro il 31 ottobre 2026;
   b) un avviso di accertamento per i tributi IMU e TARI notificato entro il 31 ottobre 2026.
3. La definizione agevolata di cui al comma precedente si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di sorte capitale e delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
4. La definizione agevolata può riguardare anche un singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o un accertamento.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Non possono essere oggetto di definizione agevolata l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando apposita istanza tramite invio a mezzo PEC, raccomandata A.R. o consegna a mano al protocollo dell'Ente entro il 65° giorno dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale, utilizzando la modulistica eventualmente predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.
2. L'Ente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
    a) versamento unico: entro il 15° giorno dalla data della comunicazione da parte dell'Ente;
    b) ovvero, versamento degli importi dovuti secondo un numero di rate variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto, come di seguito riportato:
    (1) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
    (2) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
    (3) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
    (4) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
    (5) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
    (6) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

    Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. A seguito della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione non produce effetti**. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili o compensabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.